

Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OERaP)

del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991¹ sulla radioprotezione (LRaP),
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), degli organi da esso incaricati e dell'Istituto Paul Scherrer (PSI), nel campo della radioprotezione.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda alcun disciplinamento particolare, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Obbligo di pagare l'emolumento

L'emolumento è dovuto da chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti

Le autorità e le aziende della Confederazione sono esentate da qualsiasi emolumento se chiedono prestazioni per se stesse. Fanno eccezione i servizi incaricati dell'eliminazione delle scorie radioattive.

RS 814.56

¹ RS 814.50

² RS 172.041.1

Art. 5 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:

- a. per l'eliminazione di sorgenti radioattive la cui formazione è avvenuta quando la legge sulla radioprotezione non era ancora applicabile o il cui proprietario non è o non è più identificabile;
- b. per prestazioni che sono effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati secondo gli importi forfetari stabiliti nell'allegato.

² Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell'allegato, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze tecniche necessarie e del livello di funzione del personale incaricato, tra i 90 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d'attesa sono calcolati come tempo di lavoro.

Art. 7 Supplemento d'emolumento

L'UFSP, gli organi incaricati o l'IPS possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento per prestazioni fornite su domanda urgentemente o fuori dell'orario normale di lavoro.

Art. 8 Esborsi

Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell'articolo 6 OgeEm³, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo l'ordinanza del 12 dicembre 1996⁴ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Art. 9 Fatturazione; decisione circa gli emolumenti

Se affida un compito a un altro organo, l'UFSP può abilitare quest'ultimo a fatturare esso stesso gli emolumenti. In caso di controversia concernente la fattura, l'UFSP pronuncia una decisione circa gli emolumenti.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 24 marzo 1999⁵ concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione è abrogata.

³ RS 172.041.1

⁴ RS 172.311

⁵ RU 1999 1395

Art. 11 Disposizione transitoria

Alle prestazioni non ancora terminate all'entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

5 luglio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 6 cpv. 1)

Emolumenti

<i>1</i>	<i>Ammissione di impianti e sorgenti radioattive</i> (art. 128–131 dell'O del 22 giu. 1994 ⁶ sulla radioprotezione, ORaP)	Fr.
1.1	Tassa di cancelleria per ogni decisione d'ammissione	125.–
1.2	Omologazioni secondo l'art. 129 ORaP	
	a. con misure-gamma o con misure in scintillatori liquidi ai sensi del numero 4.1	200.–
	b. i costi per speciali apparecchi d'esame e apparecchi supplementari sono fatturati separatamente	
1.3	Le spese amministrative e il tempo supplementare impiegato sono fatturati separatamente, all'ora	
<i>2</i>	<i>Autorizzazione per esami fisiologici e farmacologici</i> (art. 28 ORaP)	
2.1	Tassa di cancelleria per ogni autorizzazione rilasciata	125.–
2.2	Trattamento di una domanda d'autorizzazione per esami fisiologici o farmacologici con sorgenti radioattive non sigillate o sigillate secondo l'art. 28 ORaP	900.–
<i>3</i>	<i>Ammissione di radiofarmaci</i> (art. 29–32 ORaP)	
3.1	Tassa di cancelleria per ogni decisione di ammissione	125.–
3.2	Trattamento di una domanda per l'ammissione di radiofarmaci secondo l'art. 30 ORaP	100.–
3.3	Trattamento di una domanda per un test di radiofarmaci secondo l'art. 29 ORaP	900.–
<i>4</i>	<i>Misure</i>	
4.1	Misure gamma e misure in scintillatori liquidi	200.–
4.2	Le spese amministrative e il tempo supplementare impiegato sono fatturati separatamente, all'ora	

Fr.

5	<i>Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti secondo l'art. 28 della LRaP</i>	
5.1	Tassa di cancelleria per tutti i tipi di licenze, per ogni licenza	125.–
5.2.	Tasse di elaborazione per licenze d'esercizio e di manipolazione	
5.2.1	Impianti generatori di radiazioni ionizzanti	
	<i>a. Impianti medici a raggi X ad uso diagnostico</i>	
	Impianti di radiografia (incl. la radiofotografia)	660.–
	Impianti di radioscopia	725.–
	Impianti di radiografia e radioscopia	880.–
	Tomografi computerizzati	975.–
	Densitometri ossei	350.–
	Impianti dentistici fino a 70 kV	200.–
	Impianti dentistici oltre 70 kV	550.–
	<i>b. Impianti medici ad uso terapeutico</i>	
	Impianti fino a 100 kV)	850.–
	Impianti oltre 100–400 kV	1850.–
	Acceleratori di particelle	2200.–
	<i>c. Impianti di uso non medico</i>	
	Impianti a raggi x con protezione totale	475.–
	Impianti a raggi x senza protezione totale	975.–
	Acceleratori di particelle	1750.–
	<i>d. Commercio di impianti di uso medico, installazione e manutenzione di tali impianti</i>	4900.–
5.2.2	Sorgenti radioattive	
	<i>a. Sorgenti radioattive sigillate e unità irradianti</i>	
	Unità irradianti di uso medico (incl. «afterloading»)	1975.–
	Unità irradianti di uso non medico	1700.–
	Sorgenti radioattive sigillate la cui attività supera 100 000 volte il limite di licenza di cui all'allegato 3 colonna 10 ORaP	1150.–
	Sorgenti radioattive sigillate la cui attività è uguale o inferiore a 100 000 volte il limite di licenza di cui all'allegato 3 colonna 10 ORaP	600.–

		Fr.
	<i>b. Altre installazioni e altri impianti</i>	
	Area di lavoro di tipo C (art. 69 cpv. 3 lett. a ORaP)	1150.–
	Area di lavoro di tipo B (art. 69 cpv. 3 lett. b ORaP)	1325.–
	Area di lavoro di tipo A (art. 69 cpv. 3 lett. c ORaP)	1925.–
	Camera di terapia per pazienti (da 1 a 2 camere)	1550.–
	Scuole (senza laboratorio) con:	
	– sorgenti radioattive sigillate o tubi emettori di elettroni/apparecchio a raggi x	600.–
	– sorgenti radioattive sigillate e tubi emettori di elettroni/apparecchio a raggi x	1150.–
	Commercio (senza deposito nell'azienda)	700.–
	Licenza di importazione/esportazione separata	100.–
5.3	Rinnovo o cessione di licenza d'esercizio / di manipolazione dopo la scadenza della durata di validità (art. 126 cpv. 2 ORaP) La tassa di disbrigo per ogni tipo di licenza ammonta al 50 % delle aliquote di cui al numero 5.2	
5.4	Adattamento di licenze sulla base di cambiamenti sopraggiunti nel periodo di validità Tassa di elaborazione unica	100.–
6	<i>Condizionamento, deposito intermedio e eliminazione di scorie radioattive che vanno consegnate (art. 87 e 87a ORaP)</i>	
6.1	Condizionamento e deposito intermedio	
6.1.1	Scorie condizionate	al m ³ 12 000.–
6.1.2	Scorie non condizionate (volume effettivo delle scorie)	
	<i>a. Sorgenti radioattive sigillate</i>	
	Radiazioni β/γ	
	per sorgente Q2 $10^{-4} A2 < Q2 \leq 10^{-3} A2$	1 570.–
	per sorgente Q3 $10^{-3} A2 < Q3 \leq 10^{-1} A2$	4 640.–
	per sorgente Q4 $10^{-1} A2 < Q4$	in base al tempo impiegato
	Radiazioni α	
	per sorgente QA2 $10^{-3} A2 < Q2 \leq 10^{-1} A2$	1 570.–
	per sorgente QA3 $10^{-1} A2 < QA3$	in base al tempo impiegato
	<i>b. Altre scorie non condizionate</i>	al m ³ 78 000.–
6.1.3	Minimo per le piccole quantità	100.–

		Fr.
6.2	Stoccaggio definitivo	
6.2.1	Scorie condizionate	al m ³ 25 000.–
6.2.2	Scorie non condizionate	
	<i>a. Sorgenti radioattive sigillate</i>	
	Radiazioni β/γ	
	per sorgente Q2 10^{-4} A2 < Q2 $\leq 10^{-3}$ A2	500.–
	per sorgente Q3 10^{-3} A2 < Q3 $\leq 10^{-1}$ A2	500.–
	per sorgente Q4 10^{-1} A2 < Q4	in base al tempo impiegato
	Radiazioni α	
	per sorgente QA2 10^{-3} A2 < QA2 $\leq 10^{-1}$ A2	500.–
	per sorgente QA3 10^{-1} A2 < QA3	in base al tempo impiegato
	<i>b. Altre scorie non condizionate</i>	al m ³ 25 000.–
7	<i>Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 45–47 ORaP)</i>	
	Tassa di cancelleria per ogni decisione	125.–
8	<i>Riconoscimento di formazioni (art. 11–16 ORaP)</i>	
8.1	Tassa di cancelleria per ogni decisione	125.–
8.2	Trattamento di una domanda per il riconoscimento di una formazione	500.–
9	<i>Corsi di radioprotezione per l'applicazione medica di sostanze radioattive organizzati dall'UFSP (art. 11–15 ORaP)</i>	
	Tassa d'iscrizione (non restituita)	125.–
	Aliquota giornaliera per partecipante	240.–
	In questo ammontare sono inclusi i costi per:	
	– il personale;	
	– i locali in cui si svolgono i corsi;	
	– i laboratori;	
	– i relatori;	
	– il vitto e l'alloggio in luoghi messi a disposizione dalla Confederazione;	
	– il trasporto e i viaggi dell'UFSP;	
	– i veicoli;	
	– il materiale.	
	I costi non inclusi sono fatturati separatamente.	

10	<i>Esame di tecnica radiologica e radioprotezione e di tecnica radiologica per chiropratici e odontopratici ammessi ad esercitare la professione dai Cantoni (art. 11 ORaP)</i>	
	Tassa d'iscrizione (non restituita)	125.–
	Tassa d'esame	650.–